

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1961

(51^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GRAVA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (1604) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 612, 615
BOCCASSI	614
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	614
SIMONUCCI	613
VARALDO, relatore	612, 614

« Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati » (1653) (D'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	615
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	615
SIMONUCCI	615

« Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati » (1713) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 615, 617, 618, 619
DE BOSIO	617, 619
FIORE	616
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	618
SIMONUCCI	616, 618
VARALDO	618, 619

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE	619, 620
DE BOSIO	620
PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	620
SIMONUCCI	620
VARALDO	620

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Fiore, Grava, Mammucari, Militerni, Monaldi, Giu-

seppina Palumbo, Sibille, Simonucci, Valauri, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Pezzini.

B O C C A S S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (1604) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, in merito al quale la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto riguarda la parte di sua competenza. Do lettura del disegno di legge.

Articolo unico

Dopo la lettera d) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, sono aggiunte le seguenti lettere:

« e) il rimborso all'I.N.A.I.L. delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistono le condizioni previste dall'articolo 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

f) l'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi ».

V A R A L D O, relatore. L'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi è regolata dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata successivamente dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648. La legge n. 455 dispone che le prestazioni sono sempre dovute tutte le volte che la silicosi o l'asbestosi sia associata a forme polmonari tubercolari in fase attiva, tali da determinare l'abbandono del lavoro, e ciò indipendentemente dal grado di invalidità che conseguirebbe alla silicosi o all'asbestosi presa in se stessa, se si prescindesse cioè dalla coesistenza della forma tubercolare. L'articolo 9 della medesima legge prescrive che gli accertamenti della malattia sono di competenza dell'I.N.A.I.L., ma le cure nei casi di associazione con tubercolosi sono a carico dell'Istituto della previdenza sociale. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, non ha innovato su questo punto.

Nell'applicazione della legge è stato notato che si incontrano notevoli difficoltà, in quanto vi sono ammalati che possiedono i requisiti per le prestazioni assicurative contro la asbestosi e la silicosi, ma non quelli necessari per fruire delle prestazioni I.N.P.S. contro la tubercolosi, cosicchè finiscono per dover essere assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari.

Il disegno di legge in discussione pone riparo a tale stato di cose, disponendo il rimborso all'I.N.A.I.L. delle spese necessarie per l'assistenza dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistono le condizioni per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, mediante prelievo dalla sezione distinta del Fondo speciale infortuni esistente presso la Cassa depositi e prestiti.

Si tratta di un fondo istituito fin dal 1904 e regolato dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Attualmente esso eroga somme per sussidi a lavoratori assicurati, nei quali la silicosi o l'asbestosi si manifesti oltre il periodo massimo di indennizzabilità indicato nella tabella annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455; a lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo inter-

vallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto la liquidazione delle indennità sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata; a lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al 20 per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono. Ora a tali casi si aggiungeranno, a carico del fondo, il rimborso all'I.N.A.I.L. delle spese di cui ho già parlato, nonchè l'incremento d'iniziativa scientifica nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.

A dire il vero, in ordine a quest'ultimo punto, il disegno di legge presentato dal Ministro Sullo alla Camera dei deputati era così formulato: « l'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti l'apparato respiratorio, con particolare riguardo alla silicosi e alla asbestosi ». La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno specificare che il finanziamento delle iniziative scientifiche deve avvenire limitatamente alle ricerche ed agli studi concernenti la silicosi e l'asbestosi, e non altre malattie dell'apparato respiratorio. Tale modifica è stata approvata unanimemente, come unanimemente approvato è stato il disegno di legge, cosa che mi auguro possa ripetersi nella nostra Commissione.

SIMONUCCI. Noi non siamo dello stesso parere dell'onorevole relatore, perchè riteniamo che il disegno di legge vada a colpire proprio una delle categorie di lavoratori che si trovano in peggiori condizioni.

Come ha già avuto modo di esporre il senatore Varaldo, secondo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, il fondo amministrato dalla Cassa depositi e prestiti deve erogare somme a favore di lavoratori nei quali la silicosi o l'asbestosi si manifesti oltre il periodo massimo di indennizzabilità; di lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro i termini di legge; di lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto del lungo intervallo tra l'ultima occu-

pazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia, abbiano ricevuto la liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata; e dei lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi non indennizzata nel Paese dal quale provengono.

Il disegno di legge che stiamo esaminando propone di utilizzare il citato Fondo, oltre che per i casi già previsti, anche per rimborsare all'I.N.A.I.L. le spese che per legge l'Istituto è tenuto a sostenere per la cura dei lavoratori affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi, quando non sussistano per costoro i requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni da parte dell'I.N.P.S.; e per incrementare le iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.

Appare evidente che in tal modo si verrebbe: in primo luogo a modificare la natura e le finalità del Fondo, così come sono configurate nella legge vigente, natura e finalità assistenziali nei confronti dei lavoratori privi di protezione per le gravi malattie professionali contratte; in secondo luogo a diminuire, e in modo sensibile, le disponibilità per l'assistenza e quindi a ridurre la massa e l'entità singola dei sussidi da corrispondere ai lavoratori.

In sostanza, il finanziamento dell'I.N.A.I.L. e della ricerca scientifica dovrebbe farsi proprio a spese delle categorie che si trovano in peggiori condizioni. Il disegno di legge così non può essere approvato: si provveda con altra fonte finanziaria all'incremento degli studi e delle ricerche. Proponiamo invece che si proceda, con urgenza, ad emanare il regolamento di attuazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648, poichè risulta che per mancanza di tale regolamento giacciono da anni inevase migliaia di domande di sussidio di lavoratori che si trovano nelle condizioni prescritte; che nel regolamento sia stabilito che l'erogazione dei sussidi venga demandata ad una Commissione, in cui le organizzazioni sindacali siano adeguatamente rappresentate a tutela degli interessi dei la-

voratori; che sia presentato al più presto un provvedimento legislativo per aumentare i livelli delle ammende, allo stato attuale ricolvolmente insufficienti. Sono infatti previste ammende da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 20.000 per ciascuna violazione, per un importo complessivo non superiore a lire 80.000. L'aumento del livello delle ammende potrebbe indurre molti degli attuali, pervicaci violatori delle norme a considerare l'opportunità di osservare scrupolosamente la legge e quindi a salvaguardare la salute dei lavoratori. I violatori impenitenti potrebbero invece continuare in modo più sostanzioso ad impinguare il Fondo per l'assistenza ai lavoratori malati. Infine si chiede che venga avviato lo studio di provvedimenti legislativi per estendere il trattamento previdenziale a quei lavoratori silicotici che ne sono finora esclusi, perchè evidentemente la forma del sussidio di tipo caritativo può essere accettata solo come provvisoria e contingente, in quanto assolutamente inadeguata a garantire a tutti il diritto alla assistenza completa.

Questo è il pensiero del nostro Gruppo.

BOCCASSI. Lo scopo principale del disegno di legge è di rimborsare all'I.N.A.I.L. le spese per l'assistenza di taluni lavoratori affetti da silicosi e asbestosi associata alla tubercolosi. A me sembra che l'I.N.A.I.L. stesso potrebbe, con i propri mezzi, provvedere a queste spese, trattandosi di un Istituto che non è certamente deficitario, ma che presenta un bilancio attivo.

VARALDO, relatore. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni dei colleghi Simonucci e Boccassi e ne sono rimasto un po' sorpreso, poichè alla Camera dei deputati non vi è stata alcuna opposizione al disegno di legge in esame, come risulta dal resoconto sommario. Ma sono rimasto meravigliato anche per un altro motivo: il senatore Simonucci è uno dei firmatari, come il senatore Boccassi, del disegno di legge n. 1653 « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone

in Belgio e rimpatriati »), disegno di legge in cui, per far fronte al pagamento delle provvidenze e dei sussidi, si indica quel Fondo da cui oggi si vorrebbero escludere i casi particolari a cui ho accennato.

BOCCASSI. Si tratta di rimpatriati dalle miniere del Belgio: è un'altra questione.

VARALDO, relatore. Non vedo perchè quei lavoratori infortunati che oggi non godono dell'assistenza dell'I.N.P.S. debbano ricorrere a quella dei Consorzi antitubercolari, che non possono garantirla in adeguata misura. Mi pare quindi che il disegno di legge debba senz'altro essere approvato e che non siano valide le osservazioni contrarie che sono state fatte.

PEZZINI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il disegno di legge in discussione non ha trovato, davanti all'altro ramo del Parlamento, alcuna opposizione, come mi pare invece che incontri in questa sede, se non sul secondo punto dell'articolo unico, e cioè sulla norma relativa al ricorso al Fondo per incrementare iniziative scientifiche. In proposito si è avuta qualche opposizione, o meglio, qualche riserva da parte di alcuni membri della Commissione, riserve che peraltro furono superate, perchè il disegno di legge, come risulta dal processo verbale, è stato approvato alla unanimità: voti favorevoli 26, voti contrari zero.

Ciò premesso, a conforto di quanto è stato asserito dall'onorevole relatore vorrei aggiungere che, col disegno di legge in esame, noi andiamo incontro ad un'esigenza che è stata più volte messa in evidenza, perchè esiste una determinata categoria di colpiti da silicosi od asbestosi associata alla tubercolosi, che praticamente non è protetta, o è protetta in modo insufficiente dai Consorzi. Per superare tali contrattempi, dal momento che l'I.N.A.I.L. giustamente, mi pare, sostiene che non siano da attribuirsi a suo carico tali casi, ma piuttosto alla I.N.P.S.; e dal momento che, come si è visto, codesti ammalati non possono neppure far carico all'I.N.P.S.; è logico e giusto che

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

51ª SEDUTA (26 ottobre 1961)

noi rimborsiamo all'I.N.A.I.L. la corresponsione di prestazioni che questo non avrebbe il dovere di corrispondere. Capisco che ci sia stata una riserva sulla formulazione iniziale dell'articolo unico, dato che nell'ultimo comma si faceva riferimento all'« incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti l'apparato respiratorio, con particolare riguardo alla silicosi e all'asbestosi »; non capisco più un'opposizione ora, quando il testo specifica in maniera chiara che si tratta solo dell'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi. Evidentemente, poi, quest'ultima finalità è secondaria, in quanto lo scopo principale del provvedimento è quello di proteggere in modo adeguato i lavoratori colpiti da questo tipo di infermità professionale.

Insisto pertanto affinché la Commissione voglia approvare il disegno di legge, come ha fatto l'altro ramo del Parlamento, tenendo conto appunto del fatto che la destinazione di somme per l'incremento d'iniziativa scientifica avverrà, ovviamente, soltanto in rapporto alle disponibilità del Fondo e solo se esso avrà prima consentito di soddisfare tutte le esigenze assistenziali nei confronti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bitossi ed altri: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati » (1653)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bitossi, Barbareschi, Fiore, Di Prisco, Boccassi, Iorio, Mammuca-

ri, Palumbo Giuseppina e Simonucci: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose polmonari contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati ».

SIMONUCCI. Il senatore Bitossi mi ha incaricato di rivolgere viva preghiera affinché la discussione di questo disegno di legge avvenga in sua presenza. Data la momentanea assenza del senatore Bitossi, prego la Commissione di voler rinviare la discussione del provvedimento.

PEZZINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A proposito di questo disegno di legge, noi sosteniamo che il problema debba essere risolto in sede comunitaria e siamo a buon punto su questo indirizzo, in quanto si spera di stabilire una intesa sull'elencazione delle malattie professionali che tutti i Paesi della Comunità europea dovrebbero considerare protette.

Tuttavia, anche se si dovesse fare qualcosa in sede legislativa nazionale, ritengo che il testo proposto dal senatore Bitossi dovrebbe essere riveduto e modificato; e siccome non abbiamo avuto la possibilità di predisporre i nostri suggerimenti per eventuali modifiche, chiederei che la discussione fosse rinviata ad altra seduta.

SIMONUCCI. Possiamo aderire alla proposta, purchè non si tratti di un rinvio *sine die*. Vorremmo, pertanto, che lo stesso disegno di legge fosse riportato all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà senz'altro iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati » (1713) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno

di legge: « Norme transitorie sulla indennità di disoccupazione ai lavoratori pensionati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale e rilerisco io stesso brevemente sul disegno di legge.

Comunico innanzitutto che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere:

« Poichè ancora una volta si è sollecitata l'emissione urgente del parere della Commissione, si fa osservare che non è ammissibile continuare con un sistema che praticamente viola la responsabilità parlamentare della Commissione stessa. In questo caso ci si arrende, *pietatis causa* per le persone a favore delle quali il provvedimento è stato predisposto.

Per quanto riguarda la copertura, si esprime parere favorevole.

Ci si permette peraltro di far considerare che è opportuno che la Commissione di merito si accerti che il presente disegno di legge sia in armonia con il deliberato della Corte costituzionale ».

Come gli onorevoli colleghi sapranno, la Corte costituzionale, con decisione del 24 maggio 1960, n. 34, ha dichiarato illegittima la norma contenuta nell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la quale recita: « L'indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario non spettano per i periodi per i quali è percepito un trattamento di pensione, tranne il caso che si tratti di pensione di guerra ».

È necessario ora adeguare la legislazione a tale sentenza.

Molti lavoratori disoccupati, prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma riferita, non si sono preoccupati di ripresentare la domanda in termine utile, cosicchè sono rimasti esclusi da qualsiasi beneficio. Il Ministero del lavoro, sollecito di soddisfare quelli che sono i legittimi desideri dei lavoratori, ha aperto di nuovo i termini e il provvedimento in esame stabilisce tale riapertura. Si tratta di un disegno di legge che non può non ottenere la nostra approvazione, in quanto favorisce molti poveri ope-

rai disoccupati che non ebbero modo di richiedere il riconoscimento di un loro diritto. Anzi, la Camera dei deputati ha molto opportunamente allargato da 60 a 120 giorni il termine entro il quale sarà possibile presentare la domanda. A quest'ultimo proposito, mi dispiace che non sia presente in questo momento il senatore Bitossi, il quale ebbe a manifestarmi la opportunità di rendere automatico il beneficio, ossia di escludere la necessità della presentazione di una domanda. Purtroppo tale criterio non può assolutamente essere introdotto, sia perchè contrasterebbe con un fondamentale principio, sia per le difficoltà di attuazione che nel caso particolare esso comporterebbe.

Non spendo altre parole, perchè ritengo che tutti siate convinti quanto me della opportunità di approvare il provvedimento, che favorisce molti operai disoccupati.

S I M O N U C C I . L'onorevole Presidente ha già comunicato l'osservazione del senatore Bitossi a proposito del disegno di legge in esame, che noi peraltro approveremo nel testo trasmesso dalla Camera. Insieme a quella eccezione annunciata dall'onorevole Presidente, ossia che sarebbe opportuno evitare la formalità della presentazione della domanda, se non altro a coloro che già ebbero modo di presentarla, ve ne è un'altra, sollevata parimenti dal collega Bitossi, e cioè che sarebbe il caso di chiarire, almeno con un ordine del giorno, o con altro mezzo efficace, che l'indennità spetta agli eredi di quei pensionati che nel frattempo siano deceduti. Il disegno di legge prevede la domanda dell'interessato, ma se questi è deceduto, ovviamente non può fare la domanda: e casi simili non dovrebbero essere pochi se l'I.N.P.S. applicasse alla lettera l'articolo 1.

F I O R E . In base alle norme della nostra Costituzione, la decisione della Corte costituzionale ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Ora ci sono tutti coloro i quali, prima di quella data, si sono presentati all'I.N.P.S. senza che l'Istituto accettasse le loro domande. Ciò consta non solo alle organizzazioni sindacali ma anche

al Ministero del lavoro. Pertanto si sono avuti disoccupati che hanno presentato la domanda, altri la cui domanda non è stata accettata: il disegno di legge in esame sana questa situazione a mio avviso veramente incresciosa.

In ordine alle osservazioni del collega Bitossi, ritengo che esse abbiano notevole valore, in quanto si tratta di pensionati, ossia di persone di una certa età, ed è fin troppo comprensibile che a partire dall'ottobre del 1957 ad oggi molte di esse siano decedute. Ciò non significa peraltro che il diritto che non fu riconosciuto loro quando erano in vita, non debba essere oggi fatto valere da parte dei loro familiari, trattandosi, dopo tutto, di somme alquanto modeste. Sono anch'io del parere che non sia opportuno modificare il testo del provvedimento, ma approvarlo come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati; tuttavia ritengo che sarebbe sufficiente far risultare nel verbale che da parte nostra, da parte della maggioranza, da parte dello stesso rappresentante del Governo si interpreta la nuova norma nel senso che essa tende anche a sollecitare l'adozione di qualche mezzo idoneo a soddisfare le giuste esigenze dei familiari di quei pensionati deceduti, cui solo oggi si riconosce un diritto che sarebbe spettato loro quando ancora erano in vita.

DE BOSIO. Il disegno di legge in discussione viene effettivamente a sanare una incresciosa situazione posta in evidenza dalla giusta sentenza della Corte costituzionale; tale sanatoria, tuttavia, può valere solo entro i limiti fissati dal nostro ordinamento giuridico in questa materia.

Da parte degli onorevoli colleghi si è accennato alla opportunità di rendere automatica la sanatoria; ciò sarebbe utile, ma è proprio il sistema del nostro ordinamento che impedisce di introdurre una simile innovazione. Piuttosto, se il provvedimento non fosse stato già approvato dalla Camera dei deputati, per cui ogni modifica al testo rende necessario il suo riesame in quella sede, avrei proposto di fissare un termine per la domanda più ampio di quello di 120 giorni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Proprio la Camera dei deputati ha portato a 120 giorni tale termine, che nel disegno di legge originario era di 60 giorni.

DE BOSIO. Comunque, a mio avviso, il termine appropriato sarebbe stato di 6 mesi, forse di un anno, per dare ai sindacati e a coloro che sovrintendono agli interessi dei lavoratori, la possibilità di far conoscere la nuova norma a quanti hanno diritto di ottenere il trattamento finora negato.

L'altro argomento rilevato è quello della facoltà da parte degli eredi di far valere tale diritto già spettante al loro dante causa. Se mi venisse chiesto un parere, mi sembra che potrei rispondere affermativamente. Non è che si crei un diritto nuovo, ma solo la successione nel diritto. E dal momento che la legge stabilisce che chi era nella possibilità di usufruire di una concessione ha diritto di farla valere in epoca successiva, non si comprende perchè, essendo nel frattempo morto, il suo successore debba essere considerato decaduto da tale diritto. La decadenza di un diritto avviene nel momento in cui scade il termine stabilito dalla legge; ma se una legge successiva fa risorgere tale diritto, ciò avviene per tutti coloro i quali in quell'epoca erano in vita, non soltanto per chi ha avuto la fortuna di vivere più a lungo e di poter oggi presentare la domanda. Gli eredi, secondo me, subentrano nel diritto del loro dante causa, diritto che risorge con effetto *ex tunc*. E allora gli eredi — anche in base alla norma contenuta nel disegno di legge, sebbene poco chiara — potrebbero fare la domanda ed ottenere le indennità spettanti al loro dante causa.

Questa, secondo me, l'interpretazione logica da dare alla norma, che si desume anche dalla lettera, in quanto il « lavoratore » nel caso specifico è colui che lavorava all'epoca cui la norma si richiama. Pertanto, se tale lavoratore non ha avuto e non ha la materiale possibilità — per una causa di forza maggiore — di chiedere la corresponsione di ciò che gli spettava, subentra automaticamente nella pretesa l'erede. Se si trattasse, ad esempio, di pagare una tassa, il dovere di corrisponderla sarebbe trasmesso

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)51^a SEDUTA (26 ottobre 1961)

agli eredi: identico criterio deve valere per l'insorgenza di un credito maturatosi in vita del lavoratore.

Concludo, dichiarando di approvare il disegno di legge, da interpretarsi, a mio avviso, come rilevato, spiacente che non si possa allargare il termine di presentazione delle domande.

S I M O N U C C I . Prego il senatore De Bosio di formulare un ordine del giorno contenente l'affermazione del principio da lui stesso affermato e da noi condiviso, ordine del giorno che noi ci impegniamo ad approvare e che resterà agli atti come valido strumento per l'applicazione della legge.

V A R A L D O . Veramente mi trovo in imbarazzo a parlare dopo l'intervento di un giurista, perchè, per la verità, nella mia mente non riesce a entrare il concetto della successione del diritto. Il testo del provvedimento che noi stiamo esaminando dice chiaramente che sono i lavoratori disoccupati, i quali si siano trovati in determinate condizioni, che devono presentare la domanda per il riconoscimento del diritto sancito dalla Corte costituzionale, e non so proprio intravedere come si possa arrivare addirittura agli eredi. Si è detto che la sentenza della Corte costituzionale ha praticamente abrogato, per la parte relativa all'indennità di disoccupazione, la norma dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dal momento in cui la decisione della Corte è stata pubblicata. Ciò significa che, nel periodo che va dall'entrata in vigore del decreto del 1957 sino alla sentenza della Corte costituzionale, non vi era possibilità di sottrarsi agli effetti della norma poi dichiarata illegittima. Il disegno di legge in discussione produce una lodevole sanatoria e soprattutto elimina una antipatica situazione per cui alcuni lavoratori hanno potuto ottenere il riconoscimento del loro diritto ed altri no. Per quanto riguarda gli eredi, invece, non riesco a vedere come, mancando il soggetto per intervenuto decesso, qualcuno possa sostituirlo nel diritto. Del resto abbiamo l'esempio delle pensioni di guerra: gli eredi non potrebbero far

valere un diritto spettante alla persona cui poteva essere assegnata la pensione, quando l'interessato non ha presentata la domanda. Io penso che nel caso in discussione il principio da applicare dovrebbe essere uguale, altrimenti finiremmo con lo stabilire un altro principio, dalle imprevedibili conseguenze e comunque, secondo me, non giusto.

P R E S I D E N T E , relatore. Dal punto di vista umano, la tesi esposta dal senatore De Bosio mi troverebbe pienamente consenziente, ma dal punto di vista giuridico essa mi sembra inaccettabile.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Su questo punto non posso non esprimere anch'io le mie perplessità dal punto di vista giuridico, anche se riconosco, sul piano dell'equità e dell'opportunità sociale, la fondatezza della tesi sostenuta dal senatore De Bosio.

Sulla congruità del termine stabilito, per fugare le preoccupazioni del senatore De Bosio, vorrei dire che il problema era di una evidenza e di una notorietà tali, da essere seguito da tutte le organizzazioni dei pensionati e da formare oggetto di interrogazioni al Senato ed alla Camera, per cui esso era già maturo prima ancora che il Ministero riuscisse a tradurne la soluzione in un provvedimento legislativo.

Debbo aggiungere, anzi, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, convinto della necessità di arrivare a questa soluzione sul piano legislativo, non ha perduto tempo e, nell'attesa, ha dato disposizioni in via amministrativa all'Istituto di accogliere i ricorsi che sono stati presentati, cosicchè molti hanno già provveduto prima che la legge fosse approvata dal Parlamento.

Pertanto, il termine di 120 giorni che la Camera dei deputati ha deciso — raddoppiando i 60 giorni previsti inizialmente — mi pare più che sufficiente affinché il provvedimento possa essere utilizzato da tutti gli interessati.

Insisto, pertanto, per l'approvazione del disegno di legge come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I lavoratori disoccupati che, percependo un trattamento di pensione durante il periodo di applicazione dell'articolo 32, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, non hanno potuto ottenere l'indennità di disoccupazione, perchè decaduti dal diritto a termini dell'articolo 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ovvero dell'articolo 7, primo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, e dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, o perchè durante il periodo predetto, o parte di esso, non furono iscritti all'Ufficio di collocamento a termini dell'articolo 75 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, hanno facoltà di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa è riferita, entro 120 giorni da quello della entrata in vigore della presente legge.

DE BOSIO. La formula usata nell'ultima parte di questo articolo non mi pare felice, in quanto si parla di domande che si debbono presentare entro i 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande presentate anteriormente, secondo me, non hanno efficacia e temo che un'interpretazione del genere finisca con creare confusione.

PRESIDENTE, *relatore*. Lei è troppo abile avvocato, senatore De Bosio, per non comprendere che, qualora uno degli interessati abbia fatto la domanda in precedenza, non occorre che ne faccia un'altra entro il termine fissato dalla legge. Basterà una lettera all'Istituto con la quale dichiarare di insistere sulla domanda presentata.

VARALDO. Affinchè dall'intervento del senatore De Bosio non sorgano motivi di confusione, vorrei mettere in rilievo che l'articolo 1 del disegno di legge dice: « hanno facoltà di presentare domanda per ottenere tale prestazione, nella misura in vigore nel periodo al quale la prestazione stessa è riferita, entro 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge ».

Viene precisato, quindi, soltanto il termine *ad quem*, mentre nulla è disposto circa il termine *a quo*.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Ai lavoratori, diversi da quelli di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, che si siano avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, l'indennità di disoccupazione spetta, ove sussistano tutte le altre condizioni stabilite dalle norme vigenti in materia, a partire dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro per la quale è presentata la domanda di prestazione.

Per i lavoratori di cui al comma precedente la condizione della iscrizione all'Ufficio di collocamento si intende soddisfatta qualora il competente Ufficio di collocamento attesti che l'interessato non fu avviato al lavoro durante il periodo di disoccupazione indennizzabile.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Avrei dovuto riferire sui disegni di legge nn. 1714 e 1720, recanti norme transitorie in materia di assegni familiari per alcune categorie, ed erano già pronte le mie relazioni; senonchè sono sorte in me non poche perplessità, mo-

tivate dal fatto che il testo dei due provvedimenti non è coordinato con la recentissima legge 17 ottobre 1961, n. 1038, recante modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.

Queste perplessità sono aumentate questa mattina leggendo il parere della 9ª Commissione sul disegno di legge n. 1714; parere che, fra l'altro, così recita:

« All'uopo occorre precisare che le misure degli assegni familiari e dei relativi contributi, di cui al disegno di legge n. 1714, si applicheranno fino al primo periodo di paga successivo a quello in corso al momento di entrata in vigore della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 ».

Parlando col collega De Bosio, ho notato che anch'egli aveva le mie stesse perplessità; e, venendo oggi in Commissione, ho visto con piacere che anche il Sottosegretario di Stato si era reso conto del problema; egli mi ha mostrato, infatti, un progetto modificativo elaborato dal Ministero, che risponde appunto alle accennate esigenze di coordinamento.

Sono costretto quindi a proporre un rinvio della discussione, anche in considerazione del fatto che un altro disegno di legge, contenente disposizioni transitorie in materia di assegni familiari per i giornalisti, è stato presentato al Senato in questi giorni.

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido la preoccupazione che giustamente è sorta all'onorevole Presidente, quella cioè che questi due provvedimenti non siano coordinati con le norme della legge che riordina tutto il campo degli assegni familiari. È anche giustificato che la Camera non abbia fatto questo coordinamento, in quanto ha approvato i due disegni di legge prima o contemporaneamente a quella legge.

Poichè lo stesso problema sorge, non solo per i due provvedimenti che sono all'ordine del giorno, ma anche per un terzo che concerne i giornalisti professionisti, si potrebbero riunire i tre provvedimenti in uno solo, che contenga norme transitorie sugli assegni familiari a favore di alcune categorie di lavoratori.

Dal punto di vista procedurale, secondo me, la via da seguire sarebbe questa: iscrivere i tre provvedimenti, compreso quello per i giornalisti, all'ordine del giorno di una prossima seduta; poi la Commissione potrebbe decidere, eventualmente, di fonderli in un unico progetto.

V A R A L D O . Non sarebbe meglio lasciare i tre provvedimenti separati ed introdurre, in ognuno di essi, le modificazioni necessarie?

P E Z Z I N I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Penso che un'unica legge sarebbe più opportuna per motivi pratici.

D E B O S I O . Condivido il punto di vista dell'onorevole Sottosegretario di Stato. È opportuno che questi due provvedimenti siano coordinati con la legge entrata in vigore dopo che la Camera li aveva approvati. D'altro canto, la norma oggi viene ad avere carattere provvisorio e transitorio, per cui è necessario che anche l'intestazione venga modificata.

Anche la proposta di fondere questi due progetti di legge con quello dei giornalisti in un unico testo, mi sembra senz'altro conveniente. È bene infatti che queste norme transitorie siano regolate da un provvedimento unico di carattere transitorio.

S I M O N U C C I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Studieremo la questione e nella prossima seduta prenderemo le decisioni opportune.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari